

Sentenza del 10/03/2008 n. 52 - Comm. Trib. Reg. per la Campania**Intitolazione:**

Accertamento - Liquidazione sulla base della dichiarazione - Incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione - Cosiddetto avviso bonario - Art. 6, L. 27 luglio 2000, n. 212 - Omissione - Conseguenze - Nullita'.

Massima:

L'emissione della cartella di pagamento senza la preventiva notifica del cosiddetto avviso bonario, richiesto a pena di nullita' dall'art. 6 comma 5 della legge n. 212/2000, rientra tra i casi di nullita' assoluta della cartella esattoriale.
*Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.

Testo:

Commissione tributaria regionale di Napoli
Sez. staccata di Salerno - Sez. V

Con ricorso depositato in data 04/04/06 il sig. I.A., nella qualita' di liquidatore della ditta S. srl, rappresentato e difeso dal Rag. T. C., impugna la cartella di pagamento n. ..., con la quale l'Agenzia delle Entrate di Avellino chiede il pagamento di Euro 17.248,74 per mancato riconoscimento credito IVA per l'anno 2001 riportato nella dichiarazione UNICO 2002.

Il ricorrente eccepisce la irregolarita' della cartella in quanto non preceduta da avviso o da altro atto di comunicazione con violazione dell'art. 6 comma 5 della legge n. 212/00. Eccepisce ancora la violazione dell'art. 36 bis del DPR n. 600/73. Nella dichiarazione al quadro VL punto 8 risulta una imposta di Lire 5.748.000 che tradotto in Euro da' 2698,59 e non i pretesi Euro 3654,45. Chiede l'annullamento della cartella con vittoria delle Spese di giudizio.

L'Agenzia delle Entrate controdeduce che i motivi del ricorso sono infondati in quanto trattasi di un credito di imposta IVA non riconosciuto perche' non e' stata presentata la dichiarazione IVA dell'anno 2000. Non vi e' decadenza dell'emissione della cartella in quanto sono stati rispettati termini previsti dall'art. 17 del DPR n. 602/73. Chiede il rigetto del ricorso con vittoria delle spese processuali. La Commissione Tributaria provinciale di Avellino con sentenza n. 296/08/06 del 16/10/06 rigetta il ricorso e compensa le spese.

Avverso la predetta sentenza il sig. I., nella qualita' di liquidatore della ditta S., rappresentato e difeso come sopra, propone appello per la riforma della decisione. I giudici di primo grado non hanno tenuto conto dell'errore evidenziato nel ricorso introduttivo che la pretesa fiscale di

Euro 12.142,45 si compone per Euro 3.654,45 imposta dovuta nell'anno e per Euro 8.488,00 per mancato riconoscimento del credito IVA indicato in UNICO

2002 presentato per l'anno 2001. Nel quadro VL al punto 8 era stata indicata

la somma di Lire 5.748.000 e convertito da Euro 2.968,59 e non i pretesi

Euro 3.654,45. Nella sentenza non si fa menzione del mancato riconoscimento

del credito IVA per la mancata presentazione della dichiarazione IVA anno

2000, mentre erano state regolarmente presentate le dichiarazioni

periodiche. Inoltre rileva che per lo stesso anno vi e' un altro contenzioso

pendente.

Eccepisce la violazione dell'art. 6 comma 5 della legge n. 212/00, comma

3 dell'art. 25 del DPR n. 602/73. Chiede la modifica della sentenza con

vittoria delle spese di giudizio.

L'Agenzia delle Entrate presenta proprie memorie difensive e fa rilevare

che non vi e' decadenza per la notifica della cartella in quanto avvenuta

nel rispetto della legge n. 248/05. Non vi e' irregolarita' nell'emissione

del ruolo in quanto a nulla rileva la circostanza che il contribuente non

abbia ricevuto alcuna comunicazione ai sensi dell'art. 6 comma 5 della legge

n. 212/00 e che comunque risulta acquisita al sistema informativo.

La

comunicazione di irregolarita' e' necessaria soltanto quando sussistono

incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, che nel caso di specie

non ricorrono. Nel merito eccepisce che non vi e' alcuno errore nel calcolo

della somma in quanto l'importo di 5.748.000 e' stata rettificata in Lire

7.076.000 (Euro 3.654,45) per effetto del credito IVA di Lire 1.328.000

dell'anno 2000 indebitamente compreso nel modello F24. Precisa che la

presente controversia non e' in alcun modo connessa con l'altro accertamento

riguardante il volume d'affari. L'operato dell'Ufficio e' corretto in

ottemperanza all'art. 54 bis comma I del DPR n. 633/72. Ribadisce che il

credito IVA non poteva essere compensato in quanto non e' stata presentata

la dichiarazione nell'anno 2000, ma poteva essere richiesto con specifica

istanza ai sensi dell'art. 21 del D.to Lgs. n. 546/92. Chiede il rigitto

dell'appello e per l'effetto la conferma della sentenza impugnata con

vittoria delle spese di giudizio.

OSSERVA

questo collegio che uno dei motivi di appello e' l'omessa notifica di

comunicazioni, inviti di pagamento, avvisi bonari, precedenti all'iscrizione a ruolo in violazione degli artt. 5 e 6 della legge n. 212/00.

Al riguardo occorre fare una distinzione tra atti nulli ed atti annullabili, significando che l'atto fiscalmente nullo produce i suoi effetti nel mondo giuridico come se fosse valido, tanto che costituisce titolo per la riscossione di imposte e sanzioni e suscettibile di divenire definitivo se l'interessato non ricorre al giudice tributario. I casi di nullità assoluta si verificano quando l'atto manca degli elementi essenziali, quando è emesso da soggetto cui la legge non ne riconosce il potere di adozione, quando viola od elude il giudicato ovvero negli altri casi stabiliti dalla legge. Uno dei casi di nullità assoluta previsto dalla legge è fornito dall'emissione della cartella di pagamento senza la preventiva notifica del cosiddetto avviso bonario, richiesto a pena di nullità dall'art. 6 comma 5 della legge n. 212/00. Il predetto articolo dispone: "Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione dei tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'Amministrazione Finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione della disposizione di cui al presente comma". In questo caso la nullità non è rilevabile di ufficio, ma occorre che il contribuente impugni l'atto e faccia valere gli eventuali vizi di nullità. Pertanto, si ritiene che nel caso di specie, stante la nullità assoluta per le considerazioni espresse, non possa trovare applicazione la giustificazione fornita dall'Ufficio laddove afferma: "... a nulla rilevando, la circostanza che il liquidatore, sig. I.A., non abbia ricevuto anche la notifica della comunicazione di cui all'art. 6 comma 5 della legge n. 212/00, che comunque risulta acquisita nel sistema informativo con n. 0021165502651". Invero l'Ufficio finanziario dichiara di avervi provveduto, ma non ne fornisce la prova; poi aggiunge che nel caso di specie non ricorrono le condizioni per la comunicazione perché il recupero attiene alla mancata presentazione del Modello Unico relativo al precedente anno 2000, non rinvenuto in anagrafe tributaria.. In vero, il caso di nullità degli atti espressamente prevista dalla norma non p

uo'

essere sanato, a parere di questo collegio, dall'ipotesi che non trovano

corrispondenza negli atti. Il contribuente per far valere la nullità del

provvedimento ha impugnato la cartella esattoriale altrimenti sarebbe

divenuta atto definitivo con tutte le conseguenze giuridiche previste.

Occorre aggiungere che al comma 2 dell'art. 6 viene espressamente previsto:

"L'Amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o

circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato

riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione,

richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono

il riconoscimento, seppure parziale, di un credito". Ritenendo assorbiti gli

altri motivi, questo collegio, valuta l'appello fondato.

In virtù della complessità della vertenza compensa le spese.

P.Q.M.

In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata,

annulla la cartella di pagamento. Spese compensate